



## COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 DEL 04/10/2024

**OGGETTO:** Istituzione della via fittizia e registrazione della persona senza fissa dimora

L'anno 2024 e questo giorno 4 del mese di ottobre alle ore 12:30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, rubricata *Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*, prevede che in ogni Comune deve essere tenuta l'Anagrafe della popolazione residente, ove sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- relativamente alle persone senza fissa dimora, il comma 3 dell'art. 2 della sopracitata legge stabilisce che dette persone sono da considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita;

### RILEVATO CHE:

- in conformità alle norme succitate, l'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, rubricato *Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*, dispone che siano iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente le persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- nelle *Note illustrative* della legge e del regolamento anagrafico, edite dall'Istituto Centrale di Statistica (Anagrafe della popolazione - ISTAT - Metodi e Norme - Serie B, n. 29 - Ed. 1992), la persona senza fissa dimora viene definita, ai fini anagrafici, "*colui che non ha in alcun comune quella dimora abituale che costituisce l'elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti)*";
- per tali persone viene stabilito doversi adottare il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio, e cioè nel luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43 C.C.), essendo questo l'unico elemento che possa legare le persone senza fissa dimora ad un determinato Comune;

**SPECIFICATO CHE** l'orientamento della giurisprudenza sul punto "domicilio" si è ormai così consolidato: "*il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche*" (Cass. civ. Sez. III Ord., 8 marzo 2005, n. 5006), e ancora, "*il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari*" (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775). Infine, sempre per quanto riguarda le persone senza fissa dimora e senza tetto, l'interpretazione del domicilio sopracitata risulta conforme sia alla nozione tutelata dall'art. 14 della Costituzione "*il domicilio costituzionale è qualsiasi luogo di privata dimora, ancorché si tratti di un'auto*" (Corte Cost. sent. n. 88/1987) che alla nozione di domicilio tutelata dall'art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) "*lo spazio fisico determinato in cui si svolge la vita privata e familiare*" (Corte di Strasburgo sent. 2 novembre 2006);

### CONSIDERATO altresì CHE:

- appare evidente che il ricorso al criterio del domicilio, sede principale degli affari e degli interessi (nel senso economico e patrimoniale) delle persone senza fissa dimora, assume la veste di un criterio in qualche modo residuale, non potendosi fare riferimento per dette persone al concetto di dimora abituale; dunque, l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi

interessi delle persone senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'Anagrafe di quel Comune che possa essere considerato come quello cui più frequentemente egli fa capo, ovvero quello in cui egli ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche, occorrenti per accedere a quei vantaggi normalmente riconosciuti a tutti, come la pensione, l'assistenza sanitaria e la fruizione dei servizi sociali della città;

- la scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato;

- inoltre, le sopracitate *Note illustrative* ISTAT formulano l'ipotesi che il soggetto senza fissa dimora non abbia un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegga domicilio ai soli fini di chiedere e ottenere l'iscrizione anagrafica, come è suo diritto, se la residenza è da considerarsi una vera e propria *chiave di accesso* ai diritti costituzionalmente garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana che, in sua mancanza, risultano non esercitabili, creando, di fatto, cittadini di serie A e B;

#### **PRECISATO altresì CHE:**

- relativamente al problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici in questi casi, dette *Note illustrative* suggeriscono che, in analogia a quanto previsto per il Censimento della popolazione residente, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una Sezione speciale *non territoriale*, nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i *senza tetto*, venga istituita anche in Anagrafe una via territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale, che si ritiene possa essere *via della Casa Comunale*, nella quale vengano iscritti sia i *senza tetto*, risultanti residenti al Censimento, sia i *senza dimora*, che eleggono domicilio nel Comune al solo fine dell'iscrizione anagrafica;

- trattandosi di indirizzo puramente fittizio, ogni notizia diretta agli iscritti, s'intende notificata a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'Albo Pretorio, così come previsto dall'art. 143 C.P.C.;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)* e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

#### **VISTI:**

- il *TUEL*;

- lo Statuto del Comune;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

**La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**DI ISTITUIRE** una via territorialmente non esistente, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, che hanno stabilito nel Comune di Trepuzzi il proprio domicilio ai soli fini dell'iscrizione anagrafica;

**DI DENOMINARE** la via territorialmente non esistente con il nome convenzionale di *via della*

*Casa Comunale;*

**DI ISCRIVERE** le persone senza fissa dimora alla suddetta via;

**DI APPROVARE** che ogni comunicazione diretta a dette persone s'intende notificata, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 143 C.P.C.;

**DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del *TUEL*.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

---

IL SINDACO

F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.toDott. Nunzio FORNARO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16/10/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. \_\_\_\_\_

Data .....

PUBBLICAZIONE  
PRETE

IL RESPONSABILE DELLA  
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

IL SEGRETARIO GENERALE

---